

| | | | |
|--------|----|---|-------------------|
| numero | | | Bellinzona |
| 3913 | cl | 1 | 22 settembre 2015 |

Repubblica e Cantone
Ticino

Il Consiglio di Stato

Segreteria di Stato per la formazione, la
ricerca e l'innovazione (SEFRI).
Divisione Cooperazione in materia di
formazione
Einsteinstrasse 2
3003 Berna

Email: vernehmlassungen-BIZ@sbfi.admin.ch

Legge sulla collaborazione nello spazio formativo svizzero (LCSFS) - procedura di consultazione

Gentili signore,
egregi signori,

vi ringraziamo per averci sottoposto il testo dell'avamprogetto della nuova Legge sulla collaborazione nello spazio formativo svizzero (LCSFS).

Dopo aver esaminato il testo di legge, e aver consultato il rapporto esplicativo, si rileva che la nuova legge si fonda su una premessa condivisibile e corretta, ovvero che la cooperazione tra cantoni è ormai consolidata e funziona in modo pragmatico ed efficace: il nuovo testo legislativo si inserisce dunque nel solco di questa evoluzione positiva.

Essenzialmente, la valutazione del progetto di legge è vincolata alla possibilità di proseguire la cooperazione tra gli attori coinvolti (autorità, amministrazione e istituzioni) senza complicazioni e in forma di partenariato (soprattutto nel campo del monitoraggio della formazione e quello dello sviluppo e garanzia della qualità). Questo a condizione che i contributi finanziari della Confederazione siano accordati in modo prevedibile e attraverso una base legale solida: coerenza e qualità dei sistemi educativi dipendono infatti da misure strutturali stabili, permanenti e al finanziamento delle quali la Confederazione partecipi in modo conseguente e responsabile.

In passato, l'Amministrazione federale non ha sempre contribuito a promuovere un'interpretazione comune degli articoli costituzionali sull'educazione. Nello specifico l'Amministrazione ha finora affermato necessitare di una base legale che dettagliasse tutti i progetti e le istituzioni chiamate a beneficiare dei finanziamenti federali. Ora, inaspettatamente, il progetto di legge in consultazione afferma voler stabilire unicamente una

generica 'convenzione di collaborazione'. Sebbene da parte dei Cantoni si sia sempre auspicato di disporre di un elenco dettagliato, si considera che questa variante permetterà - in buona fede e a lungo termine - di includere tutti i progetti già in corso di realizzazione e le istituzioni già in essere.

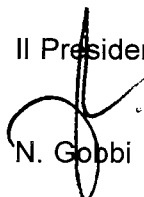
I dati e gli importi sui bisogni finanziari esposti nel rapporto esplicativo sono corretti. Quando il rapporto afferma che, nell'ambito della partecipazione finanziaria della Confederazione, i contributi federali ammontano al massimo al 50%, si ritiene che questo limite includerà eventuali costi supplementari derivanti da misure occasionali o eccezionali (come le valutazioni esterne di istituti scolastici o della formazione continua degli insegnanti).

A proposito dei principi legati all'organizzazione della cooperazione, e della condotta delle istituzioni comuni, si auspica - concludendo - che quanto fin qui fatto in modo pragmatico ed efficiente non sia reso complesso e macchinoso. In particolare si rileva che, nel quadro della cooperazione, dovrà essere possibile per i Cantoni e gli enti della Confederazione continuare a firmare bilateralmente dei contratti di collaborazione.

Vi ringraziamo per l'attenzione e distintamente salutiamo.

PER IL CONSIGLIO DI STATO

Il Presidente:


N. Gobbi

Il Cancelliere:


G. Gianella

- Copia p.c. (per mail):
- Divisione della scuola (decs-ds@ti.ch)
 - Divisione della formazione professionale (decs-dfp@ti.ch)
 - Divisione della cultura e degli studi universitari (decs-dc@ti.ch)
 - Deputazione ticinese alle camere federali (delegato.berna@ti.ch, joerg.debernardi@ti.ch, renata.gottardi@ti.ch, sara.guerra@ti.ch, nicolo.parente@ti.ch)
 - Delegato per le relazioni confederali (joerg.debernardi@ti.ch)
 - Pubblicazione in Internet